

Il provvedimento della Corte d'Appello di Napoli ha affermato in modo espresso la competenza del giudice minorile ad adottare provvedimenti in materia economica nell'interesse dei figli naturali, rigettando l'eccezione di incompetenza sollevata nel corso del giudizio, confermando l'assegnazione della casa "parafamiliare" adottata in primo grado e stabilendo il contributo di mantenimento a favore dei figli da parte di ciascun genitore.

=====

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione per i minorenni

(omissis)

letto il reclamo proposto da X X avverso il decreto del 21/26.10.05 con il quale il Tribunale per i minorenni di Napoli disponeva l'affidamento congiunto dei figli minori, X Y e X Z, nati il 30.1.01 dall'unione naturale di esso reclamante e A A, ad entrambi i genitori, attribuendo a questi ultimi, congiuntamente l'esercizio della potestà parentale

fissava la residenza dei minori in Napoli, via Omissis n 83, dove i minori stessi avrebbero vissuto accuditi dalla madre

disciplinava il diritto di visita del X, autorizzandolo a visitare e prendere con sé i minori ogni giorno senza formalità, rimanendo a dormire nell'abitazione familiare, previo accordo sulle date con la madre ed inoltre a tenere con sé in via esclusiva i figli per due fine settimana al mese – previo allontanamento della madre dalla residenza familiare – qualora, per coincidenza di date, il X fosse autorizzato a tenere con sé le figlie nate dal precedente vincolo matrimoniale

poneva in parti uguali l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori, mediante versamento mensile di un assegno di euro settecento, ciascuno, con uguale condivisione di eventuali spese straordinarie

sentite le parti

letti gli atti e la documentazione prodotta

sentito il parere del P.G., che si è pronunciato per il rigetto del reclamo

udite le conclusioni dei difensori, che si sono riportati ai rispettivi atti introduttivi del giudizio

Ha emesso il seguente

DECRETO

Con il reclamo in esame X X ha chiesto la revoca del decreto indicato in epigrafe limitatamente al preteso diritto dei minori di risiedere nell'immobile, sito in Napoli alla via Omissis n. 83. A fondamento del ricorso, ha dedotto: 1. che l'abitazione di via Omissis, di sua proprietà, non poteva essere qualificata "casa parafamiliare" e conseguentemente non poteva essere destinata ai minori; 2. in via subordinata

l'incompetenza funzionale del Tribunale per i minorenni, ex art 38 disp. attuazione c.c., ad emettere disposizioni concernenti il mantenimento dei minori ivi compresa l'assegnazione della casa familiare. In linea ancor più gradata il X ha articolato mezzi istruttori sui fatti di causa.

A A, costituitasi con memoria del 20.3.06, ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato con onere per il X di versare un assegno mensile di euro duemila per il mantenimento dei minori, in via subordinata l'affidamento esclusivo dei minori stessi con disciplina del diritto di visita del padre. Articolando anch'essa in linea gradata mezzi istruttori.

Il punto nodale della controversia, ritiene la Corte, è costituito indubbiamente dalla qualificazione di "casa parafamiliare", riconosciuta dal T.M. all'abitazione di via Omissis, nella quale il X sostiene, invece, di non aver mai convissuto con la A e con i due gemelli nati dalla loro relazione.

Secondo la versione dei fatti resa dal reclamante, invero, egli non aveva mai vissuto con la A, né prima né dopo la nascita dei figli. In realtà aveva allacciato con la donna una relazione sentimentale sin dal 1998, epoca in cui viveva ancora con la moglie e le due figlie nate dal matrimonio, incontrandosi con lei nella sua garconiere di via Omissis o presso l'abitazione della stessa in Omissis. Nel 2000 aveva acquistato per la partner, con proprio danaro, un appartamento sito in Omissis al viale Omissis. Con la rendita ricavata dalla locazione di tale immobile, la A aveva preso in fitto una casa nel palazzo dei suoi genitori, dove si era trasferita dopo la nascita dei gemelli. Avvenuta al settimo mese di gravidanza, nel gennaio 2001, con l'intervento di un noto sanitario, amico di esso X.

La A, che aveva – dunque - sempre abitato con i figli a Omissis, gli aveva proditoriamente chiesto nell'ottobre del 2003 ospitalità nella casa di via Omissis, dove egli viveva da solo, con il pretesto di dover lasciare libero l'appartamento condotto in locazione in Omissis, alla via Aldo Moro ed in attesa di poter prendere possesso dell'appartamento di viale Omissis. La donna invece, ottenuta l'ospitalità, aveva – a sua insaputa - effettuato il cambio di residenza da Omissis a Napoli ed iscritto i bambini ad un asilo comunale in zona. Appresa tale situazione, egli l'aveva sollecitata a lasciare l'abitazione di via Omissis anche perché gli era giunta notizia che l'attico di Omissis era libero ed era stato messo in vendita dalla A. Quest'ultima tuttavia, anziché accedere alle sue richieste, aveva assunto un comportamento arrogante ed aggressivo. Tanto che egli si era visto costretto a notificarle, in data 15.11.04, un atto stragiudiziale di invito e diffida a lasciare l'appartamento, seguito – per l'inerzia dell'interessata – da una querela del 22.12.04 per violazione di domicilio e da un'azione possessoria del 4.5.05 con successivo reclamo avverso l'ordinanza dell'11/12.7.05 con la quale il Giudice Unico aveva denegato i provvedimenti interdittali.

La A, sempre a dire del X, era intanto ricorsa al T.M. - con atto depositato l'8.10.04 - per chiedere l'affido esclusivo dei minori, con assegnazione della casa familiare. Costitutosi in tale giudizio, egli aveva contestato la qualificazione della casa, di sua esclusiva proprietà, quale casa familiare. Non essendovi mai stata convivenza, e

conseguentemente non essendosi mai costituita una famiglia di fatto, né il giudice minorile né il giudice ordinario avrebbero potuto destinare la casa ai minori. Questi ultimi strappati, peraltro, dalla madre all'ambiente - in Omissis - in cui avevano radicato i loro affetti e le loro consuetudini di vita. Egli aveva quindi chiesto, in via riconvenzionale, l'affidamento dei figli con disciplina del diritto di visita della madre.

A A, dal canto suo, ha sostenuto innanzi tutto che la casa di viale Omissis, in Omissis, era stata acquistata con danaro di suo padre ed ha prodotto la proposta di acquisto dell'appartamento ed alcuni assegni, versati in pagamento, documentazione tutta a firma del padre, A V.. Ha poi narrato di essere andata ad abitare in via Omissis 286 con il X, che le aveva fatto credere di essere già separato dalla moglie. I gemelli, nati settimini presso l'Ospedale Fatebenefratelli di via Manzoni, erano rimasti ricoverati per due mesi in ospedale, dove ella si era recata per allattarli, facendo la spola proprio dalla casa di Omissis.

All'atto della dimissione dei figli, poiché aveva molto bisogno di aiuto, si era trasferita in casa dei suoi genitori in Omissis e poi – per mancanza di spazio – aveva preso in locazione un appartamento nello stesso stabile. In quel periodo, lasciata la casa di via Omissis, comunque inadeguata alle esigenze familiari, il X si era trasferito dai suoi genitori in T.. Questo, perché colpito da una condanna definitiva per bancarotta fraudolenta, era stato affidato al servizio sociale con obbligo di rientro al domicilio ad ora stabilita (circostanza ammessa dal X, vedi verbale della Corte del 27.9.06) ed aveva preferito trascorrere tale periodo presso la famiglia di origine. Cessata la misura punitiva del X, dopo aver trascorso insieme le vacanze estive nell'agosto 2003 (vedi anche dichiarazioni del X alla Corte), l'intera famiglia si era trasferita nella casa di via Omissis, acquistata dal X a tale scopo ed ai cui lavori di ristrutturazione aveva collaborato anche essa A, nella sua qualità di geometra. I bambini erano stati iscritti dallo stesso padre ad un asilo comunale in zona e la vita procedeva normalmente. Al punto che ella aveva accettato - “per quieto vivere” - di lasciare l'appartamento con in bambini, a week and alternati, quando il X doveva ospitare le figlie, alle quali non aveva mai voluto far conoscere i due gemelli, anche se prometteva sempre di farlo. Ad un certo punto però il comportamento dell'uomo era cambiato. Aveva, di fatti, cominciato a non ritirarsi a casa ed a trascurare i figli. Le aveva infine chiesto espressamente di andarsene, perché egli aveva “cercato di fare il padre ma non ci era riuscito”. Il X aveva comunque allacciato un'altra relazione con altra donna e, in pendenza del giudizio dinanzi al T.M., aveva stipulato un preliminare di vendita dell'appartamento di via Omissis al fratello della nuova compagna.

Ritiene la Corte che la tesi prospettata dal reclamante sia del tutto inverosimile.

Quanto alla convivenza, dedotta dalla A, nella casa di via Omissis, la circostanza risulta credibile - soprattutto in relazione al periodo prossimo ed immediatamente successivo alla nascita dei gemelli - proprio per la vicinanza del luogo di abitazione all'ospedale presso il quale la A si era recata a partorire e ad allattare, per due mesi, i neonati. Né la circostanza può ritenersi smentita dall'altra dedotta dal X, che la A era

stata seguita nella gravidanza dal ginecologo, suo amico, che operava presso il detto nosocomio. E solo per tale motivo era stato scelto l'Ospedale Fatebenefratelli per il parto.

La successiva interruzione della convivenza, narrata dalla stessa resistente, risulta ampiamente giustificata sia dalla necessità della A di ricevere aiuto dalla madre nell'accudimento dei due neonati sia dalla scelta del X di trascorrere il periodo di espiazione della pena - periodo delicato della sua esistenza - presso la famiglia di origine. Quanto alla convivenza nella casa di via Omissis, il reclamante ha precisato che questa doveva essere ritenuta semplice coabitazione, poiché egli non aveva alcuna intenzione di stabilire una comunanza di vita con la A, ma aveva solo acconsentito di ospitare la madre ed i due bambini, credendo alle motivazioni pretestuose della donna.

Ritiene invece la Corte che sia il X a risultare non credibile.

Non risulta infatti vero che il reclamante abbia abitato da solo in via Omissis. Egli stesso, infatti, ha ammesso dinanzi al T.M. ed a questo giudice di essersi trasferito nella nuova casa di via Omissis in settembre, dopo le vacanze estive trascorse con madre e figli. E fu in quello stesso periodo che la donna – a suo stesso dire – gli avrebbe chiesto ospitalità (vedi dichiarazioni rese al T.M.). Ne consegue che padre, madre e figli entrarono contemporaneamente in casa. Né peraltro può ritenersi verosimile che la A avesse intenzione di stabilirsi – con due bambini – in una casa di quarantadue metri quadri. Tale la consistenza dell'immobile, affermata dalla A e non contraddetta dal X. Laddove – considerate le notevoli risorse economiche del padre, titolare di un ragguardevole patrimonio immobiliare (vedi documentazione in atti) – i figli avrebbero comunque avuto diritto ad una sistemazione più consona al loro reale status economico.

Dalla scansione dei tempi processuali, sottolineata nel provvedimento impugnato, sembra anzi potersi dedurre che il X, venuto a conoscenza del ricorso della A – depositato l'8.10.04 e notificatogli prima dell'10.11.04 (tale il termine concesso dal giudice delegato del T.M. nel decreto di fissazione dell'udienza) – le abbia notificato - il 16.11.04 - l'atto stragiudiziale di diffida a lasciare la casa. E ciò, verosimilmente, al fine di scongiurare la perdita di disponibilità dell'immobile nell'ipotesi che i bambini, ancora in tenera età, venissero affidati alla madre con assegnazione della casa sino ad allora occupata dall'intero nucleo familiare.

Del resto la comunanza di vita del X e della A risulta anche dalla deposizione del teste B. B. – addotto dallo stesso reclamante – che ha riferito di aver visto la “signora (A)”, indicata nella stessa deposizione anche come “compagna” del reclamante – “utilizzare la carta di credito del X per acquisti ai bambini” e dalla deposizione di una condomina del fabbricato di via Omissis, la teste C., che ha ricordato come, durante una riunione di condominio, il X si era detto felice ed orgoglioso della sua famiglia allargata.

Va infine sottolineato che i due minori sino all'introduzione della lite giudiziaria hanno abitato per un anno nella casa di via Omissis, dove avevano la loro cameretta e i loro giochi, dove ricevevano i loro piccoli amici, frequentando la vicina scuola. E soprattutto dove hanno vissuto con il loro papà e la loro mamma.

Si è costituita, quindi, nella percezione dei minori – a prescindere dalla natura del rapporto esistente tra i due partners – una relazione familiare di fatto, ben connotata anche sotto il profilo abitativo. L'interruzione di tale situazione relazionale comporta per i minori un regime di vita del tutto diverso, cui la responsabilità genitoriale è tenuta a far fronte, ex artt 147, 148, 261 c.c., scongiurando conseguenze pregiudizievoli per i minori stessi.

Ne consegue, un volta riconosciuta la qualificazione di casa familiare all'immobile di via Omissis - rivendicato dal reclamante quale propria esclusiva abitazione - che correttamente il T.M. ha ravvisato l'interesse dei minori a non interrompere le loro consuetudini di vita, godendo anche in prospettiva futura di un ambiente adeguato alle loro esigenze ed al loro status economico e sociale. La decisione, adottata dal T.M. alla luce dei principi dettati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 166/98, trova conferma nella recente normativa di cui alla legge n 54/06, applicabile alla fattispecie in esame quale *ius superveniens*.

In particolare, per quanto concerne la casa parafamiliare, è previsto all'art 155 quater – introdotto dalla citata legge - che questa deve essere assegnata, come disposto nella decisione impugnata, tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Interesse ben individuato nel decreto impugnato, come sopra descritto.

Ritiene a questo punto la Corte di dover esaminare in maniera più approfondita la nuova normativa, sia in relazione **all'eccezione di incompetenza funzionale del giudice minorile** ad emettere disposizioni patrimoniali concernenti il mantenimento dei minori, ivi compresa l'assegnazione della casa familiare, sia in relazione alla modifica delle disposizioni, relative al mantenimento, chiesta dalla resistente.

La nuova legge, finalizzata all'attuazione del diritto del minore alla bigenitorialità ha introdotto modifiche sostanziali in ordine alle regole che disciplinano l'affidamento dei minori e l'esercizio della potestà parentale in caso di rottura dell'unità familiare. Il legislatore ha anche previsto, ai fini di una effettiva tutela dell'interesse del minore, una disciplina unitaria dei rapporti sia sotto il profilo personale che patrimoniale. Le decisioni concernenti l'affido dei minori, il mantenimento degli stessi, l'assegnazione della casa sono concentrate, infatti, in capo ad un'unica autorità giudiziaria. Tanto si ricava facilmente dal nuovo art 155 c.c., nel quale si legge che il giudice adotta i provvedimenti concernenti l'affidamento dei minori *fissando altresì* – in unico contesto pertanto - *la misura ed il modo in cui ciascuno di essi (genitori) deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli*.

Tale disciplina di carattere sostanziale, prevista dalla menzionata disposizione di legge per i figli legittimi in caso di separazione dei genitori, è estesa ai figli naturali in forza dell'art 4 della legge, secondo il quale le nuove norme *si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati*. Il Legislatore ha inteso così porre fine al deprecato sdoppiamento delle competenze, che costringeva i genitori naturali ad adire giudici diversi con notevole dispendio di tempo e di danaro.

La competenza del giudice minorile - in ordine alla menzionata disciplina unitaria dei rapporti genitori figli - si evince dal richiamo del citato art 4 *ai procedimenti* relativi

ai figli di genitori non coniugati, che rivela l'intenzione del legislatore di conservare i modelli processuali vigenti, assegnati dall'art 38 disp.att c.c. alla competenza per materia del giudice specializzato. Le nuove norme sono destinate pertanto a integrare la disciplina dettata dall'art 317 bis c.c., rimanendo immodificata la competenza del giudice minorile - stante la vigenza del menzionato art 38 rimasto immutato, nonostante una specifica richiesta di emendamento sul punto, emergente dai lavori parlamentari.

L'eccezione, sollevata dal convenuto, va quindi rigettata, avendo il giudice minorile acquisito in base alle nuove norme anche la competenza ad adottare provvedimenti in materia economica nell'interesse dei figli naturali.

Per quanto riguarda le modalità di mantenimento dei minori – rimanendo invariato il regime di affidamento degli stessi, impugnato peraltro dalla resistente solo in linea subordinata – la madre, sulla quale incombono maggiori oneri di accudimento provvederà al loro mantenimento “in via diretta”. Il padre, tenuto conto da un canto delle sue maggiori risorse economiche dall'altro della privazione della disponibilità della casa familiare della quale è esclusivo proprietario, contribuirà al mantenimento dei figli mediante corresponsione alla A di un assegno mensile di euro mille (art 155 e 155 quater c.c.). Le eventuali spese straordinarie saranno sopportate in pari misura dai genitori, come già stabilito dal T.M.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da X X avverso il decreto del 21/26.10.05, pronunciato dal Tribunale per i minorenni di Napoli nell'interesse dei figli minori, X Y e X Z, nati a Napoli il 30.1.01 dall'unione naturale di esso reclamante con A A.

In parziale riforma del decreto impugnato dispone che A A contribuisca al mantenimento dei figli in via diretta e che X X versi – quale contributo per il mantenimento dei minori – un assegno mensile di € 1000. Le spese straordinarie saranno – in ugual misura – a carico di entrambi i genitori. Si comunichi come per legge.

Così deciso in Napoli il 27.9.06

IL Consigliere relatore
Maria Lidia de Luca

IL Presidente
Francesco IacuanIELLO